

Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592

(in SO alla GU 7 dicembre 1933, n. 283)

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore

Premessa

E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine nostro, dai Ministri proponenti.

TITOLO I - UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI

Sezione I - Ordinamento.

Capo I - Fini dell'istruzione superiore e Istituti nei quali s'impartisce.

Art. 1.-

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:

- 1) nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
- 2) nelle Università e negli Istituti superiori liberi.

Le Università e gli Istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente testo unico e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 2.-

Le spese per il mantenimento delle Università e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati.

La tabella medesima determina:

- a) le Facoltà e Scuole che costituiscono ciascuna Università o Istituto: e per tale parte potrà essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli artt. 20 e 24;
- b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potrà essere modificata che per legge.

Art. 3.-

Al mantenimento delle Università e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Università o Istituto non potrà essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facoltà o Scuole, di cui è costituita ciascuna Università.

Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono

Art. 164.-

Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Non è consentita alcun'altra sessione di esami.

Capo I - Carriere scolastiche.

4. - Disciplina.

Art. 165.-

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.

Art. 166.-

I rettori e direttori coadiuvati dai presidi delle Facoltà e Scuole che costituiscono la Università o l'Istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili ed al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto.

Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilità che sono determinate dal regolamento generale universitario.

Capo II - Titoli accademici ed esami di Stato.

1. - Titoli accademici.

Art. 167.-

Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facoltà indicate nell'articolo 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facoltà, Scuole e Corsi di cui sono costituiti.

Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali porterà una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Art. 168.-

La laurea in scienze politiche è equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

Art. 169.-

La laurea ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o

per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa.

La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro per l'educazione nazionale.

La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

Art. 170.-

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

Tuttavia coloro i quali abbiano ottenuto presso Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, possono ottenere presso una delle Università o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero.

Ove trattisi di titoli accademici non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle Università o dagli Istituti superiori del Regno, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'Università o Istituto superiore per il corrispondente corso di studi.

Art. 171.-

...(1) .

(1) Abrogato dalla Legge 31 maggio 1949, n. 328.

Capo II - Titoli accademici ed esami di Stato.

2. - Esami di Stato.

Art. 172.-

Le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

- a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;
- b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 173.-

La tabella L annessa al presente T.U. determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', AFAM, E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario

Roma, **26 MAR. 2012**

Ai Magnifici Rettori delle Università Italiane

Oggetto: Conferimento Lauree ad honorem.

Desidero richiamare la vostra attenzione sulle modalità di proposta delle lauree ad honorem, che sono soggette all'approvazione ministeriale.

Al fine di tutelare la ragion d'essere di questo istituto è necessario che le proposte di conferimento riguardino personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Si deve porre attenzione, inoltre, al numero complessivo di lauree honoris causa che ogni ateneo intende attribuire. Il Ministero si atterrà pertanto d'ora in poi ad un limite massimo di approvazioni per ciascun anno solare, pari a una, due, tre, quattro e cinque per gli atenei con un organico di professori e ricercatori di ruolo *rispettivamente inferiore alle 500 unità, tra 500 e 1000, tra 1000 e 1500, tra 1500 e 2000, e superiore a 2000.*

IL MINISTRO

- Prof. Francesco Profumo -

MODULARIO U. - 170

Mod. 89



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L' ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' - Ufficio I

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - SETTORE I		
PROTOCOLLO		
TITOLO I CLASSE 15 FASCICOLI		
N. 16045	11 FEB 2005	
UOR	CC	RPA
SSGR. RST		

Prot.n. 434
del 2 FEB. 2005

Ai Rettori delle Università
Loro SEDI

Handwritten notes:
2/2/2005
9/2/2005

OGGETTO : Conferimento Lauree ad onorem.

Come è noto alle SS.LL, secondo la previsione dell' art.169 del T.U dell'Istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933,n.1592, gli atenei possono conferire lauree ad onorem " soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa".

Si precisa al riguardo che, trattandosi di un istituto "extra ordinem", l'avvio delle relative procedure dovrà essere circoscritto a personalità di particolare prestigio e di chiara fama, anche al fine di evitare l'eccessiva proliferazione degli atti relativi .

Ciò premesso, nell'invitare codesti Atenei ad accertare che i soggetti interessati siano effettivamente in possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, si rappresenta nel contempo che non appare coerente con le finalità della riferita norma la proposta di conferimento di lauree ad onorem di I livello.

Si segnala al riguardo che, ai fini della prescritta autorizzazione ministeriale, codesti Atenei dovranno indicare l'esatta denominazione delle lauree da conferire escludendo, per le anzidette motivazioni, quelle triennali.

Saranno pertanto prese in considerazione sia le lauree afferenti all'ordinamento antecedente al D.M. n.509 del 1999, sia le lauree specialistiche, sia le lauree magistrali introdotte dal D.M. n.270 del 2004, ancorchè i relativi corsi non siano stati attivati, né conclusi.

Alle proposte di conferimento di lauree ad onorem devono essere allegati i seguenti atti:

- a) estratto della relativa deliberazione del Consiglio della facoltà interessata da cui risulti che è stata adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei voti e l'esatta denominazione della laurea con indicazione della classe di afferenza;
- b) curriculum vitae dell'interessato, con indicazione della data e del luogo di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza dello stesso.

Si invitano le SS.LL. a voler portare a conoscenza dei Presidi delle facoltà la presente nota per dovuta informazione.

IL MINISTRO

10 FEB 2005

Prot. n. UNBACLE-2005-0016045 del 11/02/2005 - [UOR: Rett - Classif. 1/16] - Pag. 1 - FUTUCOPIA DA ELIMINARE

Handwritten initials:
M
M

S.A.
del 19.1.2007



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' - Ufficio I

Prot. n. 4724
19 DIC. 2006

Ai Signori Rettori delle Università
Loro SEDI

OGGETTO: Conferimento Lauree ad honorem: indicazioni procedurali

Con nota 2 febbraio 2005, prot. n. 434, il Ministro p.t. dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ha informato le SS.LL. di alcune modalità procedurali relative al conferimento di lauree honoris causa da parte degli Atenei.

La necessità, comunemente avvertita, ed innanzi tutto dalle stesse Università, di salvaguardare il prestigio del titolo accademico conferito (peraltro, in tutto equiparato ex lege al titolo normalmente conseguito), ed il tempo trascorso dall'emanazione della predetta nota, con l'intervenuta modifica di taluni non secondari aspetti dell'ordinamento universitario, rendono necessarie talune integrazioni in ordine alla problematica del conferimento delle lauree honoris causa.

Ciò premesso, si richiama, in primo luogo, la necessità che gli Atenei valutino con la consueta accuratezza che i soggetti interessati siano effettivamente in possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, così come richiamato nel citato atto del 2 febbraio 2005.

Inoltre, in attesa di una revisione normativa dell'istituto della laurea ad honorem, si invitano le Università a non procedere al conferimento di lauree afferenti all'ordinamento antecedente al D.M. n. 509 del 1999, trattandosi di titoli non più coerenti con l'ordinamento di studi attualmente vigente.


Si invitano le SS.LL. a voler dare la opportuna diffusione alla presente nota.

IL MINISTRO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - SETTORE		
PROTOCOLLO		
TITOLO I	CLASSE 36	FASCICLO
N. 586.L	19. GEN 2007	
UOR	CC	RPA
R		

09 GEN. 2007

L'industria farmaceutica sul territorio,
un settore che produce eccellenza
e fa crescere il Paese



Il Presidente **Massimo Scaccabarozzi**
è lieto di invitarLa all'evento

Produzione di Valore
L'industria del farmaco:
un patrimonio che l'Italia
non può perdere


• **Venerdì, 20 maggio 2014 - ore 10.30**
Merck Serono
Via delle Magnolie, 15
Madruga
Bari

Un programma di eventi itineranti per conoscere
l'industria farmaceutica di oggi e di domani

R.S.V.P. 0467595258/346
produzionedivalore@farmindustria.it

È previsto un servizio di transfer da e per l'aeroporto e la stazione di Bari.
Dall'aeroporto: punto d'incontro uscita degli arrivi, partenze h. 9.30/10.15
Dalla stazione: punto d'incontro uscita principale, partenze h. 9.30/9.50
Per i ritorni i transfer partono alla fine dell'evento (data 13.30)

PRODUZIONE di VALORE



PROGRAMMA

Moderatore **Enrico Cisnetto**, Editorialista

- 10.30 **Saluti**
Michele Emiliano, Sindaco di Bari
- 10.40 **Apertura**
Nichi Vendola, Presidente Regione Puglia
- 11.00 **Perché investire in Italia**
Karl-Ludwig Kley, Chairman Executive Board Merck
- 11.10 **Un itinerario alla scoperta delle "fabbriche" farmaceutiche**
Lucia Aleotti, Vice Presidente Farmindustria
- 11.20 **Le imprese farmaceutiche nelle Economie avanzate**
Andrea Paol, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di Firenze
- 11.30 **Produzione, export, ricerca. Sanofi e Merck Serono raccontano la loro esperienza**
Arturo Zanni, Amministratore Delegato Sanofi
Antonio Messina, Amministratore Delegato Merck Serono
- 11.50 **Tavola Rotonda**
Francesco Boccia, Presidente Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, Camera dei Deputati
Luigi d'Ambrosio Lettieri, Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
Sergio Gigli, Segretario Generale Femca-Cisl
Emilio Miceli, Segretario Generale Filctem-Cgil
Luca Pani, Direttore Generale Alfa
Paolo Pirani, Segretario Generale Uiltec Nazionale
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria
Angelo Michele Vinci, Presidente Confindustria Bari

Al termine è previsto un light lunch.
La registrazione ai lavori sarà effettuata a partire dalle 9.30

